

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI OSSI</p> <p style="text-align: center;">Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS) C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904 Tel. 0793403100 Fax 0793403141</p>
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

<p>N° 38 del Reg.</p> <p>Data 07-03-2019</p>	<p>Oggetto: Modifica al Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e conseguente rideterminazione dotazione organica</p>
--	---

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di marzo con inizio alle ore 13:00, nella sala Giunta presso la Casa Comunale, convocato per determinazione del Presidente, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

Serra Giovanni	Sindaco	P
Muresu Maria Pasquangela	Vice Sindaco	P
Tilocca Gianfranco	Assessore	P
Muresu Patrizia	Assessore	P
Serra Maria Laura	Assessore	P
Muresu Pietro	Assessore	A

PRESENTI	n. 5	ASSENTI	N° 1
-----------------	-------------	----------------	-------------

Constatata la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza Dott. Giovanni Serra, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Manca.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 39 del 5.3.2019;

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n° 482;*
- l'articolo 6, commi 1 e 2, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (da ultimo in forza di art. 4 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 75/2017), il quale testualmente recita:
 1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
 2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della*

DELIBERA DI GIUNTA n.38 del 07-03-2019 COMUNE DI OSSI

programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;

Dato atto che con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017 sono pertanto cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;

Che la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente;

Considerato che il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando rigidità del passato;

Dato atto che, in attuazione della disciplina sopra menzionata, sono state adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

Richiamata la precedente deliberazione G.C. n. 25 del 20.02.2018, di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e conseguente rideterminazione della dotazione organica, con la quale si è disposto:

- 1) di approvare la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, come da allegato A), allo stesso atto, prevedendo:
 - per l'anno 2018 convenzionamento con altro Comune per l'utilizzo congiunto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, per n. 15 ore settimanali (e pertanto al 42%) presso il Comune di Ossi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004, a decorrere dal 01.05.2018 un aumento della percentuale di part time per i n. 4 operatori cat. A, dal 65% al 70% e nel 2018 una cessione della capacità assunzionale pari a € 500,00 alla Unione dei Comuni del Coros, affinché la stessa attivi assunzioni di personale in proprio per la gestione dei servizi in forma associata, prendendo atto che il Comune di Ossi non potrà utilizzare tali importi neanche per gli anni a venire;
 - a decorrere dal 01.01.2019 l'instaurazione di rapporto di lavoro per periodo indeterminato, con n. 1 figura cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico (Architetto o Ingegnere), part time orizzontale al 55%, da reclutare con procedura di mobilità obbligatoria o di mobilità volontaria ex artt 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/01, ovvero, in caso di esito infruttuoso delle stesse, tramite attingimento da graduatoria valida di altro ente, previo accordo, ai sensi dell'art. 3, co. 61, della legge n. 350 del 16 gennaio 2003 e dell'art. 4 del D.L. 31.08.2013 n.101, come risultante da L. di conversione n. 125 del 30.10.2013 **oppure** tramite concorso pubblico;
- 2) di modificare pertanto la dotazione organica, coerentemente alla stessa programmazione, come da allegato B) allo stesso atto;

Vista la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 28.12.2018, con la quale, in coerenza col DUP 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 92 del 12.12.2018 e con gli obiettivi strategici ed operativi ivi previsti, si prevedeva:

- l'assunzione, con decorrenza dal 01.05.2019, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, con part time al 65% da reclutare con procedura di mobilità obbligatoria o di mobilità volontaria

DELIBERA DI GIUNTA n.38 del 07-03-2019 COMUNE DI OSSI

ex art. ex artt 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/01, ovvero, in caso di esito infruttuoso delle stesse, tramite attingimento da graduatoria valida di altro ente, previo accordo, ai sensi dell'art. 3, co. 61, della legge n. 350 del 16 gennaio 2003 e dell'art. 4 del D.L. 31.08.2013 n.101, come risultante da L. di conversione n. 125 del 30.10.2013 **oppure** tramite concorso pubblico;

- nelle more, la prosecuzione fino al 30.04.2019, del rapporto col Geom. Rosolino Petretto, cat. D, dipendente del Comune di Florinas, col quale stipulare convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per n. 15 ore di lavoro all'intero dell'orario di servizio;

Dato atto che la Giunta Comunale ha formulato, con deliberazione n. 16 del 05.02.2019, un atto di indirizzo in ordine all'accoglimento e gestione delle istanze di mobilità volontaria per interscambio presentate congiuntamente dal Geom. Giuseppe Chessa - dipendente a tempo pieno e per periodo indeterminato di questo Comune, inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D – Posizione Economica D3-verso il Comune di Sassari, e dall'Arch. Tiziana Floris, dipendente a tempo pieno e per periodo indeterminato del Comune di Sassari, inquadrata nello stesso profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D- Posizione Economica D3-verso il Comune di Ossi;

Che con la stessa deliberazione n. 16/2019, la Giunta Comunale:

1. ha dato atto che l'efficacia della procedura di mobilità in questione è subordinata all'acquisizione di atto di assenso/nulla osta da parte del Comune di Sassari;
2. ha stabilito che la decorrenza dello scambio in modalità compensativa per interscambio avvenga previa consultazione e accordo tra i rispettivi Uffici competenti in materia di personale, con l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti di natura gestionale;
3. ha demandato al Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Personale, per quanto di sua competenza, gli adempimenti gestionali conseguenti;

Visto il nulla-osta per la mobilità per interscambio prot. n. 1849 del 14.02.2019, rilasciato al Geom. Giuseppe Chessa ed inviato al Comune di Sassari, unitamente alla deliberazione di direttive n. 16/2019 ed a richiesta di nulla-osta per l'Arch. Tiziana Floris;

Ritenuto pertanto, in considerazione del prossimo concretizzarsi della succitata mobilità per interscambio, di dovere modificare la programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021 già approvata e di non dovere più prevedere il posto aggiuntivo di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D part time 65%, ma di dovere invece prevedere, in coerenza col DUP 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 92 del 12.12.2018 e con gli obiettivi strategici ed operativi ivi previsti, un potenziamento dell'attività dell'Area Vigilanza attraverso:

- l'assunzione, con decorrenza presunta 01.05.2019, di n. 1 Istruttore di Vigilanza – Vigile cat. D, con part time al 50% da reclutare con procedura di mobilità obbligatoria o di mobilità volontaria ex art. ex artt 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/01, ovvero, in caso di esito infruttuoso delle stesse, tramite concorso pubblico;
- la prosecuzione fino al 20.05.2019, del rapporto col Geom. Rosolino Petretto, cat. D, dipendente del Comune di Florinas, col quale stipulare convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per n. 15 ore di lavoro all'intero dell'orario di servizio;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- 3) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei

DELIBERA DI GIUNTA n.38 del 07-03-2019 COMUNE DI OSSI

- relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, specificandosi che il divieto di procedere ad assunzioni perdura fino alla situazione di inadempimento (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
 - 5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
 - 6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
 - 7) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - 8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - 9) rispettino gli obblighi di certificazione, su istanza dei creditori, previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
 - 10) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento;

Dato atto che l'Ente ha rispettato e rispetta i suindicati vincoli e che, in particolare:

- sono stati rispettati gli adempimenti di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente periodo, dando atto che
 - a) l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio 2017, e, in base ai dati di pre-consuntivo 2018, rispetta, ad oggi, i vincoli di finanza pubblica anche per l'esercizio 2018, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con la quale si disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) a partire dall'esercizio 2017, nonché della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), con la quale si apportano delle modifiche alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2018;
 - b) sono stati regolarmente approvati il Rendiconto di gestione 2017 ed il Bilancio di previsione 2018-2020 e sono in corso le procedure per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
 - c) il Bilancio consolidato, previo parere favorevole del revisore dei conti, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 28.12.2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 18.12.2018 (punto 4 del precedente periodo);
- risulta rispettato l'obbligo di contenimento delle spese del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, come da art. 1 co. 557 L. n. 206/2006 e ss.mm.ii., sia per gli anni scorsi (2015, 2016, 2017, 2018), che, anche tenendo conto di ciò che prevede il presente documento, per il 2019 e, a regime, per il 2020, come da prospetto di cui a nota che verrà inviata per il parere sul presente documento al Revisore dei conti ed agli atti dell'Ufficio (punto 5 del precedente periodo);
- con riferimento al precedente punto 6), il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 è stato già approvato con delibera n. 25 in data 20.02.2018 e viene rideterminato con il presente provvedimento relativo al piano triennale del fabbisogno del personale 2019/21;
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti da 7) a 8):
 - a) la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata con deliberazioni G.C. n. 18 in data 15.02.2018 e G.C. n. 14 del 31.01.2019 ha evidenziato che presso il Comune di Ossi non risultano eccedenze di personale;
 - b) il vigente Piano triennale 2019-2021 delle azioni positive del Comune di Ossi è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 15 in data 31.01.2019;
- con riferimento al vincolo di cui al precedente punto 9), la certificazione del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa relative all'obbligo di certificazione del credito, è demandata al Responsabile dei Servizi Finanziari preposto in sede di apposizione del visto contabile al presente

provvedimento;

• con riferimento al precedente punto 10), il Comune di Ossi ha effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come si evince dalla certificazione rilasciata dal competente Responsabile dei Servizi Finanziari;

Dato atto inoltre:

- a) che per l'annualità 2019 è prevista una capacità assunzionale pari al 100 delle cessazioni relativa all'annualità 2018, avendo esaurito nel 2018 i suoi effetti l'art. 16 D.L. n. 113/2016 (convertito con modifiche dal L. N. 160/2016), che aveva introdotto un nuovo periodo nell'art. 1 co. 228 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), prevedendo la possibilità, per gli enti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore ai valori di cui ad apposito decreto ministeriale, di innalzare la capacità assunzionale (già prevista al 25% sulla spesa per cessazioni dell'anno precedente, al 75% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente;
- b) che il Comune di Ossi non ha avuto alcuna cessazione nell'annualità 2018;
- c) che è possibile considerare, ex art. 3 co. 5 D.L. 90/2014 ultimo periodo, le capacità assunzionali del triennio dinamico precedente residue (c.d. calcolo dei "resti"), per cui:
 - c1) prendendo in considerazione l'annualità 2019, si dovranno aggiungere, ex art. 3 co. 5 D.L. 90/2014 ultimo periodo, le seguenti capacità assunzionali:
 - 2018: 75% spesa personale cessato nel 2017;
 - 2017: 75% spesa personale cessato nel 2016;
 - 2016: 75% spesa personale cessato nel 2015;

Quantificata pertanto come segue la capacità assunzionale del Comune di Ossi per le assunzioni da prevedere nell'annualità 2019:

- 2019: 75% spesa personale cessato nel 2018 = € 0,00;
- 2018 (resti): 75% spesa personale cessato nel 2017 = € 28.089,80;
- 2017 (resti): 75% spesa personale cessato nel 2016 = € 0,00;
- 2016: 75% spesa personale cessato nel 2015 = € 15.845,56;

per complessivi € 43,135,36 ;

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all

articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118⁽⁹⁴⁾, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Dato atto che il Comune di Ossi ha rispettato e rispetta nel 2019 i limiti di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9 co. 28 D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., come da prospetto di cui a nota prot. n. 13757 del 28.12.2018 inviata al Revisore dei conti ed agli atti dell'Ufficio;

Dato atto che il Comune di Ossi ha rispettato nelle precedenti annualità 2017 e 2018 e rispetterà nella presente annualità 2019 il tetto di spesa 2016 per l'agglomerato trattamento accessorio, come disposto dall'art. 23 co. 2 D. Lgs. n. 75/2017;

Riportati di seguito alcuni passaggi delle linee guida del Ministero della Pubblica Amministrazione:

2.1 Il superamento della dotazione organica

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti..... La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

*Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e **garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione**. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000).*

..... Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari.

.... La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale, secondo i criteri di cui alle presenti linee di indirizzo,...

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare modificare il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 (Allegato A), precisando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni e che le categorie e i profili da assumere sono indicati nel piano dei fabbisogni, mentre per quanto riguarda le modalità di reclutamento si terrà conto delle norme vigenti, in particolare artt. 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/2001 sulla mobilità;

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: Organizzazioni Sindacali e R.S.U..

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e che l'attuazione del Piano è, pertanto, subordinata al parere favorevole di tale organismo;

Vista la deliberazione C.C. 92 del 12.12.2018, con cui è stato approvato il D.U.P. 2019-2021;

Vista la deliberazione C.C. 27 del 29.03.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione, nei termini, del Bilancio di previsione;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato differito al 31.03.2019 con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DELIBERA DI GIUNTA n.38 del 07-03-2019 COMUNE DI OSSI

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi degli art.li 49 I° comma e 147 bis I° comma del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Di approvare, a parziale modifica di quanto disposto con deliberazione G.C. n. 180 del 28.12.2018, la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e modificare pertanto la dotazione organica, coerentemente alla stessa programmazione, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo:

- l'assunzione, con decorrenza presunta 01.05.2019, di n. 1 Istruttore di Vigilanza – Vigile cat. D, con part time al 50% da reclutare con procedura di mobilità obbligatoria o di mobilità volontaria ex art. ex artt 34 bis e 30 D. Lgs. n. 165/01, ovvero, in caso di esito infruttuoso delle stesse, tramite concorso pubblico;
- la prosecuzione fino al 20.05.2019, del rapporto col Geom. Rosolino Petretto, cat. D, dipendente del Comune di Florinas, col quale stipulare convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per n. 15 ore di lavoro all'intero dell'orario di servizio;

Di dichiarare, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00, la presente deliberazione, dando atto che l'attuazione del Piano è, subordinata al parere favorevole del Revisore dei conti.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott. Serra Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Manca Giuseppe

CERTIFICO CHE:

- La presente deliberazione viene affissa all'albo delle pubblicazioni degli atti del Comune di Ossi in data 08-03-2019 per n°15 giorni consecutivi da oggi.
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Capigruppo consiliari.

Ossi li 08-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Manca Giuseppe

CERTIFICO CHE:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c.4° TUEL);

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Manca Giuseppe

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Ossi li 08-03-2019

Il Segretario Comunale
Dott. Manca Giuseppe